

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE:

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE

L'anno duemilatreddici, il giorno e il mese indicati a fianco di ciascuna firma, presso le sedi municipali indicate a fianco delle sottoscrizioni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Santa Maria della Versa in persona del Sindaco *pro tempore* Giampaolo Lacchini, domiciliato per la sua carica in piazza Ammiraglio Faravelli n.1 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 37 del 20.12.2012, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Rovescala in persona del Sindaco *pro tempore* Andrea Luca Portinari, domiciliato per la sua carica in via Roma n. 5 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 31 del 28.12.2012, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di San Damiano al Colle in persona del Sindaco *pro tempore* Corrado Vercesi, domiciliato per la sua carica in via Roma n. 4 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 3 del 24.01.2013, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Montù Beccaria in persona del Sindaco *pro tempore* Amedeo Pietro Quaroni, domiciliato per la sua carica in piazza Umberto I n. 10 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 36 del 27.12.2012, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Zenevredo in persona del Sindaco *pro tempore* Pietro Gramegna, domiciliato per la sua carica in via Roma n. 23 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.25 del 18.12.2012, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

L'Unione dei Comuni Lombarda "Prima Collina" (Canneto Pavese, Castana, Montescano) in persona del Presidente *pro tempore* Francesca Panizzari, domiciliata per la sua carica in via

Casabassa n. 7 presso la Casa Municipale di Canneto Pavese, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. **02 del 15.01.2013**, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le stesse debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, dispone che i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3000 abitanti se montani, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sotto elencate ad esclusione della lettera f).
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- che i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, ai sensi del comma 31-ter del citato articolo, devono assicurare la gestione associata:
 - o entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - o entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

- che il suddetto art. 14 prevede, pertanto, due sole forme associative tra enti locali:
 - o con Convenzione (ex art. 30 del TUEL);
 - o tramite Unione dei comuni (ex art. 32 TUEL).
- che i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo e l'Unione dei Comuni lombarda Prima Collina (Canneto Pavese – Castana e Montescano) contano al 31/12/2011 rispettivamente n. abitanti:

Santa Maria della Versa n. 2.504

Rovescala n. 942

San Damiano al Colle n. 726

Montù Beccaria n. 1.769

Zenevredo n. 485

Canneto Pavese n. 1.462

Castana n. 746

Montescano n. 400

- che la Regione Lombardia con Legge 28.12.2011, n. 22 aveva stabilito a 5000 abitanti (3000 se montani) il limite demografico minimo per l'esercizio delle gestioni associate;
- che con Circolare n. 8 del 15/11/2012 la Regione precisa che tale limite è da ritenersi valido anche se antecedente all'attuale normativa nazionale e vale sia per i Comuni che scelgano di aggregarsi in Unione di Comuni, sia per quelli che optino per il convenzionamento;
- che vige per tutti i predetti Comuni l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;
- che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi,

altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regionale autonomie locali;

- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alle funzioni ed ai servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

VISTI gli articoli degli Statuti di ogni Comune e dell'Unione aderenti in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali
2. Le funzioni, le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono:
polizia municipale e polizia amministrativa locale

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono:
 - il Comune di Santa Maria della Versa
 - il Comune di Rovescala
 - il Comune di San Damiano al Colle
 - il Comune di Montù Beccaria
 - il Comune di Zenevredo
 - l'Unione dei Comuni lombarda "Prima Collina" (Canneto Pavese – Castana e Montescano)
2. L'ufficio comune è costituito presso il Comune di Montù Beccaria, opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti ed è diretto da un responsabile individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune di Montù Beccaria (ente referente).

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono :

- a) il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
- b) il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- c) un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
- d) la ricerca di economie di scala nella gestione;
- e) lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
- f) la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative di coordinamento per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, il responsabile dell'ufficio stesso opera in qualità di responsabile di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.

2. Il responsabile dell'ufficio comune risponde dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo il coordinamento del personale, dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.

3. Le attribuzioni dell'ufficio comune sono quelle rientranti per materia nella funzione fondamentale:

polizia municipale e polizia amministrativa locale

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dai competenti organi consiliari dei singoli enti su proposta della Conferenza dei Sindaci.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione, l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle materie organizzative.
4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può:
 - articolarsi in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità
 - mantenersi unitaria, anche per singole funzioni gestite in modo associato, con assegnazione di responsabilità gestionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale dal 1° gennaio 2013.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini degli enti interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a. i costi di funzionamento della gestione associata
 - b. gli interventi e le attività da attuare
 - c. le priorità degli interventi e delle attività.
4. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci e dal Presidente dell'Unione sottoscrittori della presente convenzione, inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di Montù Beccaria. I Sindaci possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.
5. La presidenza ha durata annuale per rotazione dei rappresentanti degli enti aderenti.
6. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;

- c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, con la quantificazione delle necessarie risorse finanziarie;
 - e. approvazione del rendiconto di gestione;
 - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.
7. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari Comunali, i dipendenti degli enti associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
9. I rappresentanti degli enti aderenti, nell'esercizio della gestione associata, attuano strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi Giunte e Consigli nel rispetto delle competenze tipiche dei predetti organi di governo.

Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti contribuiscono alle spese di funzionamento (generali, di personale e per attrezzature), previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il relativo piano economico-finanziario.
3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente referente annualmente stanZIA nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei rispettivi bilanci e a sostenere direttamente le spese del proprio personale impegnato, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

6. Gli enti privi di personale ovvero gli enti che richiedono all'ufficio comune lo svolgimento di servizi aggiuntivi provvederanno a versare all'ufficio comune la quota a proprio carico, previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività richieste.

7. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune referente che ne cura l'impiego (previa concertazione con gli enti aderenti sull'utilizzo) e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale è ridistribuita tra gli enti aderenti in misura proporzionale all'entità demografica, a compensazione delle spese generali sostenute dagli enti per la gestione associata.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati oggetto della presente convenzione.

2. L'eventuale assunzione di personale ulteriore, se già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte degli enti, è effettuata nel rispetto dei limiti sulle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Art. 10 – Sedi operative

1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;

2. Sedi operative decentrate sono previste presso i singoli enti aderenti.

Art. 11 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 6, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione ovvero il suo mantenimento a compagine modificata.

3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:

- a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni degli organi consiliari di tutti gli Enti stipulanti;
- b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dagli organi consiliari soltanto con atti aventi la medesima natura della presente.

Il Sindaco di Santa Maria della Versa

Giampaolo Lacchini

luogo Santa Maria della Versa data 25/02/2013 firma [firma]



Il Sindaco di Rovescala

Andrea Luca Portinari

luogo ROVESCALA data 10/02/2013 firma [firma]



Il Sindaco di San Damiano al Colle

Corrado Vercesi

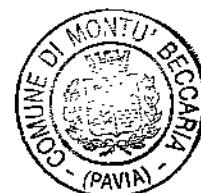
luogo SAN DAMIANO AL COLLE data 13 FEB. 2013 firma [firma]



Il Sindaco di Montù Beccaria

Armedeo Pietro Quaroni

luogo MONTÙ BECCARIA data 05/02/2013 firma [firma]



Il Sindaco di Zenevredo

Pietro Gramegna

luogo ZENEVREDO data 19 FEB. 2013 firma [firma]



Il Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda "Prima Collina" (Canneto Pavese, Castana, Montescano)

Francesca Panizzari

luogo CANNETO PAVESE data 05/02/2013 firma [firma]

